



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
 Area Affari Generali e Comuni - F.do Rotazione
 Gestione Giuridica, Economica e Previdenziale

Determinazione del Direttore Generale

N° 286 DEL 06/06/18

OGGETTO: Aspettativa non retribuita da concedere al Direttore Agrario Coordinatore – posizione economica “C3s” - Dr.ssa Maria Canzoneri, nata il 27/01/1959.

Proposta del responsabile del procedimento

PREMESSO

- che la Dr.ssa Maria Canzoneri, Direttore Agrario Coordinatore - posizione economica “C3s”, dipendente di ruolo di questo Ente fin dal 1° Febbraio 1993, con istanza del 15/05/2018, ha chiesto un periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali valido per l'intera mensilità di Agosto del corrente anno.

VISTO

- l'art. 11 del C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14/09/2000 che stabilisce quanto segue:
“al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio, da fruirsi al massimo in due periodi. I periodi di aspettativa, di cui al comma 1, non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente”.

CONSIDERATO

- che la dipendente in esame è titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto al 30% (di cui 4/5 in modalità orizzontale e per il restante 1/5 nella modalità verticale);
- con riferimento alla particolare fattispecie prospettata, l'Ente deve procedere al necessario riproporzionamento sia del periodo di aspettativa per motivi personali sia dell'arco temporale di riferimento (il triennio), stabiliti dall'art.11 del CCNL 14.9.2000, ragion per cui, i periodi di assenza, conseguentemente, verranno ridotti in proporzione alle giornate di lavoro previste come lavorative nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo parziale e si computano in relazione alle stesse;
- che, conseguentemente in presenza di una settimana lavorativa di cinque giorni per i lavoratori a tempo pieno, si avrà che la stessa potrà fruire di un periodo di aspettativa pari ai 4/5 di 12 mesi in un arco temporale corrispondente ai 4/5 di 36 mesi (il triennio) determinando, pertanto rispettivamente, una soglia limite d'aspettativa fruibile pari a mesi 09 e giorni 22 nell'ambito di un periodo complessivo riproporzionato in anni 02, mesi 04 e giorni 26
- che, dall'esame degli atti d'ufficio, la Dr.ssa Maria Canzoneri non risulta aver superato le suddette specifiche soglie di fruizione temporale, ragion per cui, la richiesta in esame può trovare favorevole accoglimento;
- che per tale periodo di aspettativa la dipendente non percepirà alcuna retribuzione, né avrà diritto alla copertura previdenziale ed assistenziale, i cui riflessi determineranno l'interruzione dell'anzianità di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, del trattamento di fine rapporto, della tredicesima mensilità, delle 2 gratifiche annuali e della maturazione delle ferie annuali.

PROPONE

- di accogliere la richiesta presentata dalla Dr.ssa Maria Canzoneri concedendo alla medesima il periodo di aspettativa non retribuita, per motivi personali, pari ad un (01) mese da fruirsi ad Agosto del corrente anno;
- di dare atto che il periodo trascorso in aspettativa non sarà utile ai fini giuridici, economici e previdenziali in quanto interromperà l'anzianità di servizio con contestuale riduzione proporzionale delle ferie annuali;
- di porre a carico del soggetto fruitore d'aspettativa, al fine di scongiurare il mancato rispetto di impegnative, già eventualmente autorizzate dal dipendente, per concessioni di prestiti con cessioni in busta paga, e/o scaturenti da trattenute giudiziali in corso, l'obbligo di soddisfo, nei confronti dei soggetti creditori, delle partite insolute per effetto della mancata erogazione stipendiale durante il periodo d'astensione lavorativa.

Il Responsabile del Procedimento
 (Giovanni Vaglica)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- POSITIVO
- NEGATIVO

Area Affari Generali e Comuni - F.do Rotazione

Il Dirigente
 (Stefania Claudia Turchio)

Il Direttore Generale

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/66, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 4 del 16.04.2003 art. 54 comma 3;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170/C. Acta del 19/06/2012;

VISTA la deliberazione dell'Ente n° 84/C.S. del 26/08/2016, esecutiva con nota assessoriale n° 21820 del 07/09/2016;

VISTA e condivisa la proposta del responsabile del procedimento;

VISTO il parere di regolarità contabile;

RITENUTA la propria competenza.

DETERMINA

per quanto in premessa indicato:

- di accogliere la richiesta presentata dalla Dr.ssa Maria Canzoneri concedendo alla medesima il periodo di aspettativa non retribuita, per motivi personali, pari ad un (01) mese da fruirsi ad Agosto del corrente anno;
- di dare atto che il periodo trascorso in aspettativa non sarà utile ai fini giuridici, economici e previdenziali in quanto interromperà l'anzianità di servizio con contestuale riduzione proporzionale delle ferie annuali;
- di porre a carico del soggetto fruitore d'aspettativa, al fine di scongiurare il mancato rispetto di impegnative, già eventualmente autorizzate dal dipendente, per concessioni di prestiti con cessioni in busta paga, e/o scaturenti da trattenute giudiziali in corso, l'obbligo di soddisfo, nei confronti dei soggetti creditori, delle partite insolute per effetto della mancata erogazione stipendiale durante il periodo d'astensione lavorativa.

Il Direttore Generale
(Dr. Fabio Marino)